

NOTIZIARIO

n.

32

2026

CESSIONE E ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Riepilogo della disciplina

VOUCHER CLOUD E CYBERSECURITY – DOMANDE DAL 10 NOVEMBRE
Riepilogo dell'agevolazione

CESSIONE E ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Il 30.09.2026 scade il termine per la cessione o assegnazione agevolata dei beni ai soci. Il legislatore ha riproposto le agevolazioni in questione relativamente ai beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa. La cessione o l'assegnazione devono avvenire entro il 30.09.2026 e, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) da versare entro il 30.11.2026.

CESSIONE E ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ENTRO IL 30 SETTEMBRE	
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2026” ¹ ha riproposto le disposizioni agevolative per:
	l'assegnazione di beni ai soci la cessione di beni ai soci la trasformazione in società semplice
	effettuate entro il 30.09.2026 .
	Si tratta di una disciplina speciale transitoria, che permette la fuoriuscita dei beni (tipicamente gli immobili non impiegati direttamente nell'attività) dal regime di impresa beneficiando di un regime di tassazione di favore rispetto a quello ordinario sia ai fini delle imposte dirette che per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'IVA è dovuta secondo il regime ordinario e, in caso di imponibilità, con le aliquote previste in base alla singola operazione e del singolo bene, trattandosi di un tributo armonizzato.
DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE E VINCOLI	Possono effettuare, in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le società di persone (Snc, Sas, incluse le società di fatto) e di capitali (Srl, Spa e Sapa) che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all'attività di impresa. Sono ammesse anche:

¹ art. 1, commi da 35 a 40 della Legge 199/2025. La Manovra 2026 ricalca le norme di identico tenore letterale previste dalla "Legge di Bilancio 2025", dalla "Legge di Bilancio 2023", dalla "Legge di stabilità 2016" e, prima ancora, dalla "Finanziaria 1998": ciò permette di richiamare gli orientamenti a suo tempo diramati con la [circolare MEF n. 112/E del 21.05.1999](#) nonché la [circolare n. 26/E del 01.06.2016](#).

- ◆ le società di armamento;
- ◆ le **società di fatto** che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- ◆ le **società in liquidazione** e le **società di comodo**, purché sussistano **tutte le condizioni** previste dalla norma.

Diversamente, **non rientrano** tra i soggetti destinatari dell'agevolazione in argomento:

- ◆ gli **enti non commerciali**;
- ◆ le **società non residenti** che hanno una stabile **organizzazione** in Italia².

Alle **stesse condizioni** dell'assegnazione è **agevolabile** la **cessione ai soci** e la **trasformazione** della società di uno dei tipi sopra elencati in **società semplice**, perché ne consegue – allo stesso modo in cui consegue all'assegnazione a persona fisica – l'**estromissione** del **bene dal regime d'impresa**.

Per quanto riguarda i **soci delle società**, come in passato si deve ritenere che – in **manca di limitazioni** di natura soggettiva o di residenza – gli stessi possano essere:

- ◆ **persone fisiche o soggetti "diversi"** dalle persone fisiche;
- ◆ **residenti in Italia o all'estero**;
- ◆ indipendentemente dal **regime fiscale** (IRPEF o IRES).

Sotto il profilo temporale **due sono le scadenze rilevanti**:

- ◆ il **termine** per gli **atti di assegnazione o cessione agevolata**, o per la **trasformazione in società semplice**, fissato al **30.09.2026**;
- ◆ la **data** alla quale i **soci** della società **devono risultare tali**, ossia il **30.09.2025**.

TERMINE ASSEGNAZIONE



30 SETTEMBRE 2026

STATUS SOCIO



30 SETTEMBRE 2025

Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, la norma specifica

² si veda la richiamata circolare n. 26/E/2016.

che l'agevolazione compete **esclusivamente ai soci** che:

risultino iscritti al libro dei soci, ove prescritto, alla data del **30.09.2025**. Per le società di persone prive del libro soci, lo "status" di socio a tale data può essere provato da un **idoneo titolo avente data certa**

vi vengano iscritti entro il 31.01.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente **data certa anteriore al 01.10.2025**



Non è richiesto che alla data dell'assegnazione il socio avesse **la stessa percentuale** detenuta al 30.09.2025; l'assegnazione è quindi ammessa anche in caso di **ingresso di nuovi soci** successivamente al 30.09.2025.

Non sono poi ostativi i subentri post 30.09.2025 avvenuti in seguito a:

- ◆ **successione**³;
- ◆ operazioni straordinarie (**fusione e scissione**). In tal caso le quote delle società incorporanti o beneficiarie ottenute per concambio assumono la stessa datazione di quelle delle società fuse o scisse.

Per effettuare **la trasformazione**, è invece necessario che **tutta la compagine esista già al 30.09.2025**, pur con percentuali differenti. La presenza di **nuovi soci impedisce, infatti, l'agevolazione**, mentre ciò **non accade** se **alcuni membri** della compagine sociale sono **usciti cedendo a quelli già presenti**.

L'operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci deve avvenire nel **rispetto della par condicio tra i soci**, attribuendo, quindi, a tutti i soci, beni il cui **valore** deve essere **proporzionale alla partecipazione** detenuta: ciò implica l'assegnazione dei beni a tutti i soci **sulla base delle quote di partecipazione** al capitale sociale. Al fine di rispettare il predetto principio, si deve ritenere possibile che in presenza di beni **difficilmente divisibili** – come gli immobili – sia consentito assegnare:

- ◆ ad **un socio un immobile agevolabile**,
- ◆ agli altri soci **somme compensative di denaro**, che, ovviamente,

³ circolare n. 26/E/2016.

	rappresenteranno una distribuzione di utili , o una restituzione di capitale .					
BENI AGEVOLABILI	I beni che possono formare oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci sono:					
	tutti gli immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, cioè gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa					
	<table><tr><th>CATEGORIA</th><th>BENI AGEVOLABILI</th><th>BENI NON AGEVOLABILI</th></tr><tr><td>Immobili ≠ da strumentali per destinazione</td><td> ♦ immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano direttamente usati dalla società – sono, per esempio, agevolabili quelli concessi in locazione o in comodato); ♦ immobili “merce” (ossia alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa); ♦ immobili “patrimonio” (fabbricati abitativi o terreni locati a terzi o inutilizzati); ♦ immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare⁴ </td><td> Se oltre alla gestione passiva (es. mera percezione dei canoni di locazione) c'è anche un'attività essenziale e determinante consistente nell'esecuzione di servizi complementari e funzionali all'utilizzo unitario del complesso immobiliare, gli immobili vanno considerati come beni <i>“utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, non agevolabili”</i>. Sono esclusi, tra l'altro: ♦ i terreni utilizzati da una società agricola per le attività connesse con l'agricoltura (coltivazione, allevamento, eccetera); </td></tr></table>	CATEGORIA	BENI AGEVOLABILI	BENI NON AGEVOLABILI	Immobili ≠ da strumentali per destinazione	♦ immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano direttamente usati dalla società – sono, per esempio, agevolabili quelli concessi in locazione o in comodato); ♦ immobili “merce” (ossia alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa); ♦ immobili “patrimonio” (fabbricati abitativi o terreni locati a terzi o inutilizzati); ♦ immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare⁴
CATEGORIA	BENI AGEVOLABILI	BENI NON AGEVOLABILI				
Immobili ≠ da strumentali per destinazione	♦ immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano direttamente usati dalla società – sono, per esempio, agevolabili quelli concessi in locazione o in comodato); ♦ immobili “merce” (ossia alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa); ♦ immobili “patrimonio” (fabbricati abitativi o terreni locati a terzi o inutilizzati); ♦ immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare⁴	Se oltre alla gestione passiva (es. mera percezione dei canoni di locazione) c'è anche un'attività essenziale e determinante consistente nell'esecuzione di servizi complementari e funzionali all'utilizzo unitario del complesso immobiliare, gli immobili vanno considerati come beni <i>“utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, non agevolabili”</i>. Sono esclusi, tra l'altro: ♦ i terreni utilizzati da una società agricola per le attività connesse con l'agricoltura (coltivazione, allevamento, eccetera);				

⁴ Cassazione n. 1367 del 13.10.1983.

			♦ i diritti reali parziali relativi ai beni (usufrutto e nuda proprietà)
	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	Si tratta di veicoli in generale, ad esempio: ♦ autoveicoli, ♦ moto e ciclomotori, ♦ autocaravan, ♦ natanti e aeromobili, non utilizzati in modo strumentale all'attività propria d'impresa	♦ autoveicoli per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse o attività di scuola guida; ♦ aeromobili da turismo utilizzati per le scuole addestramento al volo; ♦ imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole di addestramento alla navigazione
Risultano esclusi dall'agevolazione, inoltre: ♦ i beni immateriali; ♦ le partecipazioni societarie, le quali pur rientravano nell'ambito applicativo di precedenti provvedimenti di assegnazione agevolata. Da notare che la natura dei beni va individuata nel momento in cui viene effettuato l'atto di assegnazione (rogito notarile) e non alla data in cui la società assume l'impegno ad assegnare tali beni. È possibile effettuare un cambio di destinazione d'uso in prossimità della data di assegnazione, proprio al fine di fruire dello status di bene agevolabile previsto dalla norma.			
IMPOSTA SOSTITUTIVA E TERMINI DI VERSAMENTO	Le plusvalenze realizzate a seguito della assegnazione, della cessione o della trasformazione agevolata sono soggette ad un tributo sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP calcolato secondo 3 aliquote:		
	ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE	
	8%	In linea generale, per tutte le società	

10,5%

Se la società che cede/assegna il bene è di "comodo" in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti all'assegnazione/cessione o trasformazione (si tratta in pratica del triennio 2023-2025 per i soggetti c.d. "solari")

13%

Per le **riserve in sospensione** d'imposta annullate per effetto **dell'assegnazione** dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Non rappresentano riserve in sospensione d'imposta e non costituiscono presupposto per l'imposta del 13%, le riserve costituite a fronte della rivalutazione solo civilistica effettuata ai sensi del D.L.185/2008, senza il pagamento dell'imposta sostitutiva. Non è dovuta l'imposta del 13% sulle riserve affrancate

La società deve, quindi, versare l'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra:

- ♦ il **valore normale** dei beni "agevolati",
- ♦ il **costo fiscalmente riconosciuto** (al lordo di ammortamenti non dedotti, riferiti all'area di sedime);



Se nel patrimonio netto della società trasformata vi sono riserve in sospensione d'imposta come detto **è dovuta anche l'imposta sostitutiva del 13%.**

Con riferimento al calcolo del **valore normale**, i benefici prevedono la possibilità, limitatamente ai beni immobili, di **sostituire il valore di mercato** (in generale sarà il **valore OMI**) **con il valore catastale** degli stessi – opportunamente rivalutato – se quest'ultimo risultasse inferiore.

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate potranno essere effettuate **fino al 30.09.2026.**

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in **due rate**:

- ♦ il **60%** entro il **30.09.2026**,
- ♦ la restante parte entro il **30.11.2026**,

potendo beneficiare della **compensazione in F24.**

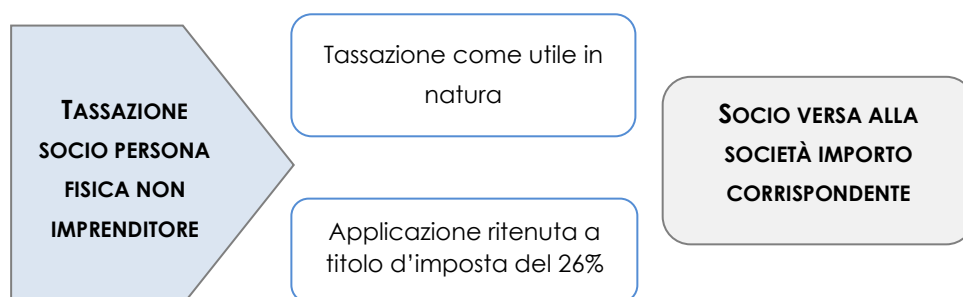


L'operazione si perfeziona con l'**indicazione in dichiarazione** dei valori dei beni assegnati o ceduti e della relativa imposta sostitutiva.

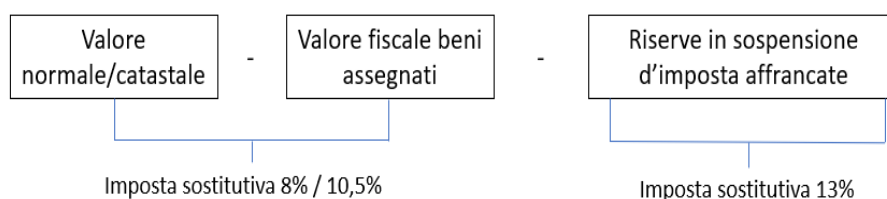
IMPOSTA SOSTITUTIVA		
ALIQUOTA		IN QUALI CASI
8%		Generalità dei casi
10,5%		Per le società di comodo in 2 su 3 degli esercizi precedenti
13%		Sulle riserve in sospensione annullate
TERMINI DI VERSAMENTO		
RATA	IMPORTO	SCADENZA
I	60% dell'imposta	Entro il 30.09.2026
II	40% dell'imposta	Entro il 30.11.2026

LA TASSAZIONE IN
CAPO AL SOCIO

La **tassazione** in capo alla **società esaurisce**, limitatamente all'importo dichiarato, **ogni ulteriore onere impositivo anche per i soci**: l'assegnazione, pertanto, interesserà la posizione del socio (dividendo o riduzione del costo della partecipazione) **solo per l'eventuale eccedenza** tra il valore di assegnazione e plusvalenza assoggettata all'imposta sostitutiva (8% o 10,5%).



Con riferimento all'ipotesi in cui l'assegnazione determini l'annullamento di **riserve in sospensione d'imposta**, l'assolvimento dell'imposta sostitutiva (in questo caso al 13%) è "**definitivo e liberatorio**" anche per i soci assegnatari, incrementando, inoltre, il costo fiscale della loro partecipazione in presenza di società trasparenti (società di persone o Srl in trasparenza). Di conseguenza, l'importo dei **dividendi tassabili** in capo al socio assegnatario sarà determinato secondo la seguente differenza:



Il regime agevolato per le assegnazioni e le cessioni ai soci opera **esclusivamente ai fini dell'imposizione diretta** secondo le regole sopra

LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	descritte. In materia di imposte indirette si prevede: la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa Ai fini IVA il legislatore nazionale deve sottostare ai vincoli comunitari, con la conseguenza che le predette operazioni non possono fruire di alcun beneficio. Sul piano operativo, il trattamento Iva dell'assegnazione dipende da diversi fattori, ossia: ♦ epoca di acquisto del bene; ♦ detrazione dell'imposta dopo l'acquisto, se il bene è stato acquistato da privato eccetera.
PROFILI DI CONVENIENZA	La cessione e l'agevolazione rappresentano operazioni differenti, da valutare in chiave di convenienza. L'assegnazione agevolata comporta l'uscita del bene dal patrimonio sociale con una contestuale riduzione del patrimonio netto (riserva o capitale). Ciò richiede necessariamente il coinvolgimento di tutti i soci mediante apposita delibera assembleare e la parità di trattamento tra soci. La società sopporta un'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra valore normale o catastale e costo fiscale del bene. Nel socio non si rileva un'acquisizione di costo o debito, poiché il bene è attribuito "in economia" in compensazione della riduzione del patrimonio. Tuttavia, la manca di riserve disponibili in misura pari o superiore al valore contabile del bene impedisce di realizzare l'assegnazione. La cessione agevolata, invece, è una normale compravendita: ♦ il socio acquista il bene pagando un corrispettivo, che può essere anche tramite compensazione con crediti verso la società; ♦ ciò permette di superare il limite della necessità di riserve disponibili. In questa modalità il patrimonio netto della società non si riduce, in quanto il bene esce a fronte di un credito verso il socio, mantenendo stabile

il patrimonio sociale.

Dal punto di vista fiscale la società applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze calcolate sul valore normale o catastale, mentre il socio acquisisce un **costo fiscale pari al prezzo effettivamente pagato**.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le **minusvalenze**: in caso di cessione agevolata, una eventuale **minusvalenza generata** (quando il prezzo o valore di cessione sia inferiore al costo fiscale del bene) è deducibile ai fini IRPEF/IRES⁵. Nell'assegnazione la **minusvalenza non è deducibile** (resta ferma la rilevanza ai fini IRAP).

⁵ ex art. 101 del TUIR.

VOUCHER CLOUD E CYBERSECURITY – DOMANDE DAL 10 NOVEMBRE

Il Voucher Cloud & Cybersecurity mira a sostenere, tramite un contributo **fino al 50% della spesa**, la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di **soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive** rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche **più avanzate e sicure** rispetto a quelle in uso. Le domande possono essere presentate a partire dal 10 novembre 2026.

Di seguito riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

VOUCHER CLOUD E CYBERSECURITY – DOMANDE DAL 10 NOVEMBRE	
PREMESSA	Come anticipato, il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell'acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso. La dotazione finanziaria è pari a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020. Una quota pari a euro 71.065.813,34 è riservata ai piani di spesa da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. L'elenco è stato formalmente definito con decreto direttoriale 29 luglio 2026 ed è già consultabile al seguente link: elenco.
A CHI SI RIVOLGE	Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi , operanti sull'intero territorio nazionale e in possesso dei requisiti di

	ammissibilità previsti dall'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025 che dispongono, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. Possono presentare domanda di agevolazione anche i soggetti iscritti nell'elenco, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025 e che i servizi e/o prodotti richiesti alle agevolazioni siano acquisiti da fornitori diversi dal richiedente e ricompresi nel predetto elenco.					
SPESE AMMISSIBILI	Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco: <table><tr><th>SPESE AMMISSIBILI</th></tr><tr><td>soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);</td></tr><tr><td>soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità</td></tr><tr><td>servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database</td></tr><tr><td>servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM)</td></tr></table>	SPESE AMMISSIBILI	soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);	soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità	servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database	servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM)
SPESE AMMISSIBILI						
soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);						
soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità						
servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database						
servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM)						

che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);

servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

- ◆ acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- ◆ sottoscrizione di un abbonamento;
- ◆ adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

- ◆ **avere una durata non superiore a 12 mesi** decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- ◆ **essere collegati**, nei casi diversi da quello sopra indicato, **ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi**. Qualora la durata dell'abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.



Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all'acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari. Sono da ritenersi, altresì, escluse le spese sostenute per effettuare un aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso qualora non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale rispetto alla soluzione in uso, ad esempio attraverso l'introduzione

	di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Sono altresì escluse le spese connesse all'estensione di una licenza già in possesso o all'aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze del soggetto proponente.
AGEVOLAZIONI	Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l'importo di 20 mila euro. Le agevolazioni sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote, ovvero in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa, fermo restando che l'erogazione potrà essere richiesta non prima di 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale.
PRESENTARE LA DOMANDA	Le domande di accesso alle agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica (il cui link sarà reso disponibile, in tempo utile, nella presente sezione), a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale. L'iter di presentazione della domanda è articolato nelle seguenti fasi: ◆ compilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026; ◆ presentazione formale della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**dal 10 NOVEMBRE 2026 al 20 GENNAIO 2027**

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica ed è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente ovvero ad altro soggetto delegato.

La domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l'altro:

- a. i dati anagrafici del soggetto richiedente e l'indirizzo PEC;
- b. l'ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti;
- c. la dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di un contratto di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- d. la dichiarazione sullo stato di partenza del richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento atteso;
- e. l'indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti tra quelli risultanti dall'elenco dei soggetti abilitati e della modalità di acquisizione prescelta (acquisto diretto e/o abbonamento);
- f. l'indicazione dei fornitori prescelti, che devono essere ricompresi nel predetto elenco;
- g. la durata prevista di realizzazione del piano di spesa ovvero dell'abbonamento;
- h. l'importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
- i. la dichiarazione relativa all'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Unitamente alla domanda deve essere trasmessa la seguente documentazione:

- a. le offerte per l'acquisto dei servizi e/o prodotti prescelti, recanti i relativi codici identificativi e le voci di costo;
- b. l'eventuale ulteriore documentazione indicata nell'area dedicata alla misura del portale del Ministero.

Lo schema della domanda di accesso alle agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa verrà reso disponibile nella presente sezione con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dell'iter di presentazione delle domande di agevolazione.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione**. Qualora le risorse residue non consentissero l'accoglimento integrale delle domande presentate, il Ministero comunica tempestivamente l'esaurimento delle risorse e la chiusura dello sportello; le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso.

LINK E DOCUMENTI UTILI

[FAQ](#)

[Decreto direttoriale 4 agosto 2026](#) - Sportello per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione

[Decreto direttoriale 29 luglio 2026](#) - Elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security